ADMAIORA
Economia
Editore: Dr. Giuseppe Maria Pierro
Trani
Roma
Trinitapoli
Corato
Andria
Ruvo di Puglia
Cerignola

*****

PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA DELLA SENTENZA ALLA PARTE NON COSTITUITA - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE D'IMPUGNAZIONE E VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE VIA PEC.

Nell'ordinanza in commento (n. 22156/2026), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sui presupposti affinché la notificazione della sentenza sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, soffermandosi sul caso della parte rimasta contumace (o, nel processo tributario, non costituita) nel giudizio di primo grado. In assenza di un difensore costituito, la notificazione deve essere effettuata direttamente alla parte; ciò posto la notificazione telematica via PEC, purché conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 53/1994, è pienamente idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre appello.

La controversia trae scaturigine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla TARSU per gli anni d'imposta 2011 e 2012, notificata dall'ente impositore (società concessionaria del servizio) al contribuente. Nel giudizio di primo grado si costituiva esclusivamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre la società concessionaria rimaneva non costituita. La Corte tributaria accoglieva il ricorso ritenendo non provata la preventiva notificazione dell'avviso di accertamento e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, dichiarando quindi fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione. Successivamente il contribuente notificava la sentenza direttamente alla società mediante PEC. Nonostante ciò, la società proponeva appello oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione, sostenendo che il termine breve non fosse decorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l'eccezione di tardività dell'appello, ritenendo che la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata al difensore e non direttamente alla parte. Avverso tale decisione il contribuente ricorreva in Cassazione sulla base di due motivi: violazione degli artt. 23 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 nonché

dell'art. 327 c.p.c., atteso che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la decorrenza del termine breve, presupponendo l'esistenza di un difensore costituito, mentre la società in questione era rimasta contumace nel giudizio di primo grado; omesso esame di un fatto decisivo, consistente proprio nella mancata costituzione della società nel giudizio di primo grado, circostanza documentalmente risultante dagli atti.

Il punto centrale della decisione riguarda l'individuazione del corretto destinatario della notificazione della sentenza quando una parte non si sia costituita nel giudizio.

La Cassazione osserva come nella fattispecie la Corte di secondo grado abbia fondato la propria decisione su un presupposto fattuale inesistente: la presenza di un difensore costituito per la società. Dagli atti emergeva, invece, che la società non aveva mai preso parte al giudizio di primo grado. Ne conseguiva che non esisteva alcun procuratore domiciliatario presso il quale effettuare la notificazione della sentenza, sicché la notificazione diretta alla parte costituiva l'unica modalità corretta prevista dall'ordinamento.

Richiamando gli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992, la Corte ribadisce che la notificazione della sentenza ad istanza di parte determina la decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione. Solo in mancanza della notificazione trova applicazione il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.

Nel caso di specie, essendo stata la sentenza ritualmente notificata il 21 aprile 2023, il termine per proporre appello scadeva il 20 giugno 2023, mentre l'impugnazione era stata notificata soltanto il 27 giugno 2023, risultando quindi irrimediabilmente tardiva.

Particolarmente significativo è il passaggio dell'ordinanza dedicato alla notificazione telematica. La Suprema Corte afferma che la PEC inviata dal contribuente possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 53/1994. In particolare: nell'oggetto del messaggio era presente la dicitura "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*"; nel corpo della PEC era chiaramente specificato che si trattava della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 285 c.p.c.; il contenuto della comunicazione era inequivocabilmente destinato a rendere edotto il destinatario dell'intenzione del notificante di far decorrere il termine per l'impugnazione.

Ma vi è di più, secondo consolidato orientamento della Corte, ai fini della decorrenza del termine breve, non sono richieste formule sacramentali, ma è sufficiente che la notificazione sia priva di ambiguità e renda chiaramente percepibile al destinatario sia il contenuto del provvedimento sia la volontà della controparte di provocarne la valutazione ai fini dell'eventuale impugnazione.

Altra precisazione, la normativa in materia consente alla parte rimasta non costituita di beneficiare dell'impugnazione tardiva soltanto ove dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per effetto della nullità della notificazione del ricorso introduttivo o dell'avviso di fissazione dell'udienza. Nel caso concreto, tuttavia, la

società non aveva mai dedotto né provato tale circostanza, con la conseguenza che non poteva invocare alcuna rimessione nei termini.

Per tali motivi, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso.

L'ordinanza *de quo* offre importanti chiarimenti in materia di notificazioni processuali, ribadendo alcuni principi di particolare rilievo pratico: la notificazione della sentenza deve essere effettuata direttamente alla parte quando questa non si sia costituita nel giudizio; la notificazione telematica via PEC produce gli effetti della notificazione tradizionale purché rispetti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge n. 53/1994; la decorrenza del termine breve per l'impugnazione richiede che il destinatario possa percepire con chiarezza sia il contenuto della sentenza sia la volontà del notificante di far decorrere il termine per l'impugnazione; la mancata costituzione in giudizio non impedisce il decorso del termine breve se la sentenza viene ritualmente notificata alla parte; l'impugnazione tardiva della parte non costituita è ammissibile soltanto quando venga dimostrata la mancata conoscenza del processo derivante da vizi della notificazione introduttiva.

*****

Cassazione civile, sez. V, ordinanza n. 22156, anno 2026, pubblicata il 28 giugno 2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. ___/2024 R.G. proposto da:
C. S., nato a N. il ____ rappresentato e difeso dall'Avv. T. E.

- ricorrente -

contro

S.N. S.A.P. di N. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

- intimata -

nonché contro

Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del Direttore *pro-tempore*

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II Grado della C. n. ___/2024 del 24.01.2024, depositata il 11.03.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dal Consigliere M. C.

FATTI DI CAUSA

1. In data 13.04.2022, la S. s.p.a. notificava a C. S. cartella di pagamento n. _____, avente ad oggetto il pagamento della TARSU per gli anni di imposta 2011 e 2012.

2. Il contribuente impugnava il predetto avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di N., notificando il ricorso sia alla S. s.p.a., che all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. Nel giudizio di primo grado si costituiva la sola Agenzia delle Entrate Riscossione.

4. La CGT di I grado, con sentenza del 15.02.2013, depositata il 18.04.2023, accoglieva il ricorso, osservando: «*… incombeva all'ente impositore di fornire quindi la prova della preventiva notificazione del prescritto propedeutico avviso di accertamento, e/o degli atti interruttivi del termine prescrizionale breve, rispetto alla cartella di pagamento in questione. Nella fattispecie ciò non è avvenuto ed alcuna prova a sostegno della pretesa tributaria è stata prodotta dagli enti citati … sicché devono dunque ritenersi fondate le eccezioni di estinzione del tributo per decadenza e prescrizione*».

5. In data 27.06.2023, la S. s.p.a. notificava al contribuente appello avverso la sentenza di *prime cure*, depositandolo presso la CGT di II grado della C.

6. C. S. si costituiva in giudizio, eccependo la tardività dell'appello, a suo parere notificato oltre il termine breve di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando

la notifica della sentenza 21.04.2023, eseguita, stante la mancata costituzione dell'ente, direttamente alla parte.

7. Con la sentenza impugnata, la CGT di II grado accoglieva l'appello della S. s.p.a., rigettando l'eccezione di inammissibilità proposta dal contribuente.

8. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.

9. Nel giudizio di legittimità la S. s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimaste intimate.

10. È stata, pertanto, fissata l'adunanza camerale del 14.05.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1990, nonché dell'art. 327 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Rileva, infatti, che il giudice di primo grado ha escluso l'applicabilità del termine breve per la proposizione di impugnazione in quanto ha ritenuto che il contribuente abbia erroneamente eseguito la notifica alla parte personalmente piuttosto che al difensore costituito in giudizio. Osserva il ricorrente che, come attestato dalla stessa sentenza nella intestazione, la S. non si era costituita nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che non esisteva un difensore domiciliatario presso il quale eseguire le notifiche.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di valutare la circostanza fattuale della mancata costituzione della S. s.p.a.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

4. Risulta dalla sentenza di primo grado e dall'esame del relativo fascicolo che la S. s.p.a. non si era costituita in quella fase del giudizio.

La sentenza è, dunque, fondata su un erroneo presupposto di fatto che ha comportato la falsa applicazione di disposizioni normative, sia in materia di notifica delle sentenze, che in materia di decorrenza e quantificazione dei termini per la proposizione dell'appello.

L'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile al caso di specie *ratione temporis*, prevede che: «*Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art.* 38, *comma 3*». A sua volta, il comma 3 dell'art. 38 del citato d.lgs. prevede: «*Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza».* Il combinato disposto delle norme richiamate prevede, dunque, il termine c.d. "*breve*" di 60 giorni per l'impugnazione delle sentenze tributarie nel caso di notifica della sentenza alla parte.

Nel caso di specie, non essendo la S. s.p.a. costituitasi nel giudizio di primo grado, correttamente la notifica è stata eseguita via PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

La PEC, come risulta dall'immagine riportata nel ricorso, presentava i requisiti di forma e sostanza ritenuti da questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 4057/2026) necessari per assumere il valore di notifica telematica, recando nell'"oggetto" la dizione richiesta dall'art. 3-*bis*, comma 4, della legge n. 53 del 1994 per assumere il valore di notificazione con modalità telematica "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*", così da rendere chiaro al destinatario il contenuto e il fine della missiva elettronica. Secondo questa Corte, infatti, «*Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione*» (Cass. n. 23396/2023 - Rv. 668710-01). Oltre alla dizione di cui al comma 4 cit., la missiva elettronica, nel corpo del messaggio, recava l'indicazione "*notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine di cui all'art. 285 c.p.c.*"

5. L'appello della società doveva ritenersi, pertanto, tardivo in quanto notificato il 27.06.2023 a fronte di una rituale notifica eseguita in data 21.04.2023 (il termine di impugnazione, infatti, doveva ritenersi spirato, contando 60 giorni, il 20.06.2023).

6. Non risulta, peraltro, che la S. abbia invocato ragioni di mancata conoscenza del giudizio di primo grado che le abbiano impedito la costituzione e da rendere ammissibile l'appello tardivo (v. Cass. n. 768/2025).

7. La sentenza, pertanto, deve essere cassata a seguito dell'accoglimento dei motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, è possibile decidere nel merito, con la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla concessionaria S. s.p.a.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l'appello proposto dalla società concessionaria.

Condanna la società alla rifusione delle spese di secondo grado al ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 e quelle del presente giudizio che liquida in 3.400,00 per compensi, oltre 200,00 esborsi, rimborso forfetario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.